



Delibera della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

PRIME DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 - ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 - TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DEI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "*Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*";
- b. che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;
- c. che, in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha aggiunto l' "*Art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*" alla legge regionale n. 9 del 1983;

PRESO ATTO che l'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 recita:

"1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati informato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2."

CONSIDERATO

- a. che la trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica *“per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*, introducendo una incertezza interpretativa rispetto alla consolidata terminologia in uso nel campo delle costruzioni in zona sismica, ove le opere sono classificate in *“strategiche o rilevanti di interesse nazionale”*, *“strategiche o rilevanti di interesse regionale”* e sono distinte in funzione della *“Classe d'uso”* I-II-III-IV;
- b. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, prevede il trasferimento, previa specifica richiesta, ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata di tutte le attività e le funzioni contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983;
- c. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, tra l'altro, non definisce i contenuti della *“specifica richiesta”* che i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata devono fare per il trasferimento delle attività e delle funzioni, né il *“competente ufficio regionale”* cui le stesse devono essere trasmesse, introducendo, peraltro, una incertezza sui tempi di presentazione ovvero se *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”* oppure se *“entro il 31 gennaio di ogni anno”*;
- d. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 - ai commi 2, 3 e 4 - affida l'esame e l'istruttoria dei progetti da parte dei comuni ad *“una o più commissioni”*, definendone la composizione (tre tecnici), i requisiti professionali, le modalità di nomina ed i rapporti intercorrenti con il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata, senza dare ulteriori indicazioni sui compensi spettanti ai tecnici della commissione, senza definire se i tecnici possano essere scelti anche tra i dipendenti comunali e senza fornire elementi per la valutazione delle cause di incompatibilità tra l'esercizio della professione e la partecipazione alla commissione;
- e. che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, ai commi 4 e 5, stabilisce che il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata procede *“al rilascio o al diniego dell'autorizzazione”* e *“trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato”*, senza specificare quali elaborati e per quale finalità;
- f. che l'aggiunto articolo 4-bis, comma 6, della legge regionale n. 9 del 1983, fa gravare *“gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6”* sul riparto delle risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2, da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO, altresì, che sono fin qui pervenute agli uffici dell'Area Generale di Coordinamento “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di cui all'art. 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983 di diversi comuni campani, oltre a vari quesiti relativi ad alcuni passaggi controversi della norma;

RAVVISATA, per quanto sopra considerato,

- a. la necessità di chiarire il dettaglio delle attività e delle funzioni trasferibili ai comuni, all'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, al fine di consentirne l'unitario esercizio, senza sovrapposizioni e/o disfunzioni operative e/o interpretative in materia di prevenzione del rischio sismico, inerente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- b. la necessità di fornire le disposizioni operative ai competenti Settori regionali per l'attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, ed il conseguente trasferimento delle funzioni;

RITENUTO

- a. che, al fine della chiara ed inequivoca applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, sia necessario approvare delle linee guida con cui dettagliare puntualmente ogni aspetto relativo al conferimento di funzioni amministrative che la norma descrive e specificare il contenuto della richiesta che i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata possono presentare;

- b. che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata debbano presentare *"specifica richiesta"*:
 - 1. al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
 - 2. *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed *"entro il 31 gennaio di ogni anno"* per gli anni successivi;
 - 3. a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dia atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione regionale;
- c. che la specifica richiesta non debba essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;
- d. che il *"decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata"*, con il quale vengono nominate le *"commissioni"* di cui all'articolo 4-bis - commi 2, 3 e 4 - della legge regionale n. 9 del 1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;
- e. che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata debba trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile *"in formato cartaceo o supporto informatizzato"*, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano *"opere di edilizia privata"* che non superano l'altezza di *"metri 10,50 dal piano di campagna"*, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda *"opere pubbliche o di interesse pubblico"*;
- f. che ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, debbano essere trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
- g. che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, possano essere trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
- h. che tali risorse siano trasferite annualmente a consuntivo, in un'unica soluzione;

RITENUTO, altresì

- a. che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, che hanno avanzato specifica richiesta nei termini previsti, debba essere sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;
- b. che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- c. che non possano essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 5 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), abbiano chiesto alla Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983, in costanza della già rappresentata situazione di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;

- d. che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, debba decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui al punto a., al fine di consentire agli enti locali subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto avvicendamento;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale, giusta nota prot. 3801/UDCP/GAB/UL del 13/03/2012;

VISTO

- a. la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- b. il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c. la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19;
- d. il regolamento regionale n. 4 del 2010;
- e. la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di approvare le allegate "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, che inoltrano specifica richiesta;
2. di precisare che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata devono presentare "*specificata richiesta*":
 - a. al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
 - b. "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*" (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed "*entro il 31 gennaio di ogni anno*" per gli anni successivi;
 - c. a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dà atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al fac-simile allegato;
3. di precisare che i comuni che hanno ad oggi già trasmesso la sola richiesta sindacale devono provvedere ad integrarla con la documentazione sopra richiamata entro i termini prescritti;
4. di precisare che la specifica richiesta non deve essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;
5. di precisare che ciascun Settore provinciale del Genio Civile, alla scadenza dei termini prescritti, trasmette annualmente all'Area Generale di Coordinamento "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" le richieste pervenute, complete di tutta la documentazione necessaria;
6. di stabilire che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, sia sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'art. 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;
7. di precisare che tale trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
8. di stabilire che non possono essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione del controllo sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 3 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), hanno chiesto alla

Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983, in costanza delle già rappresentate situazioni di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;

9. di dare atto che i comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata provvederanno a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n.9 del 1983;
10. di precisare che Il *“decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata”*, con il quale vengono nominate le *“commissioni”* di cui all'articolo 4-bis, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 9 del 1983, deve altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente;
11. di precisare che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata è tenuto a trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano *“opere di edilizia privata”* che non superano l'altezza di *“metri 10,50 dal piano di campagna”*, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda *“opere pubbliche o di interesse pubblico”*;
12. di dare atto che, nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata sono tenuti al rispetto del regolamento regionale n.4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983;
13. di dare atto che, nel caso di richieste avanzate da unioni di comuni o da comuni in forma associata, esse sono tenute ad effettuare anche i controlli sulla realizzazione di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale n. 9 del 1983, già attribuiti dalla medesima norma ai singoli comuni;
14. di prendere atto che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, saranno trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
15. di stabilire che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, saranno trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
16. di stabilire che tali risorse siano trasferite annualmente, a consuntivo, in un'unica soluzione;
17. di stabilire che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui al punto 6., al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto trasferimento;
18. di demandare al Dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
19. di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”, all'A.G.C. 8 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, all'A.G.C. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione”, ai Settori provinciali del Genio Civile e all'ARCADIS;
20. di inviare il presente provvedimento al Settore “Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale” per la sua pubblicazione sul BURC.